

REGOLAMENTO (CEE) N. 2425/91 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 1991****recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine⁽³⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che le modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2385/91 dalla Commissione⁽⁴⁾;

considerando che da una verifica è risultato che l'allegato di tale regolamento non corrisponde alle misure presentate al parere del comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato, punto IV dal regolamento (CEE) n. 2385/91 le diciture relative al « Saarland » e al « Sachsen-Anhalt » vengono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.